

STATUTO  
ASSOCIAZIONE AMICI DELLE SCUOLE IN RETE  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

### **ART. 1 – Denominazione e sede**

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

**<< Amici delle Scuole in Rete >>**

con sede in via Del Piave n. 5, nel Comune di Belluno.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 - Finalità**

1. L'associazione è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale; si riconosce nei valori della Costituzione italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a. perseguire finalità di utilità sociale ed ha per scopo principale l'organizzazione logistico operativa ed il sostegno e la promozione delle attività programmate dalle "Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace" (d'ora in poi Scuole in Rete), al fine di contribuire a realizzare un proficuo scambio di esperienze fra il mondo della scuola e la società civile per lo sviluppo del territorio attraverso un clima educativo basato sulla cultura della pace, della coesione sociale, della corresponsabilità, della partecipazione democratica, della legalità, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, pari opportunità, democrazia, solidarietà e volontariato, insomma della cittadinanza attiva nel senso più ampio del termine e in una dimensione locale, europea e globale. Tali attività, a titolo indicativo e non esaustivo, possono essere rilevanti dal punto di vista culturale, artistico, sociale, oltre che educativo ed essere rivolte sia agli studenti che alla comunità; avere forma di spettacolo, corso di formazione, viaggio di istruzione, seminario, conferenza, concorso, laboratorio, attività pratica, ludica, ecc.;
  - b. mantenere e consolidare i rapporti di amicizia fra i sostenitori, gli studenti ed ex studenti degli Istituti scolastici aderenti al network delle Scuole in Rete;
  - c. promuovere il protagonismo dei propri giovani soci all'interno dell'Associazione;
  - d. promuovere il confronto e la cultura del fare rete tra i diversi attori della comunità a beneficio della formazione di un'idea condivisa di futuro che metta la promozione dei giovani al centro degli obiettivi e delle politiche della comunità stessa;
  - e. Sviluppare l'interesse e la riflessione dei giovani su tematiche di grande attualità e di ampio respiro educativo;
  - f. favorire l'interesse e la riflessione dei giovani sull'integrazione degli stranieri e dei diversamente abili per lo sviluppo di una società coesa e solidale.

Per tali fini l'Associazione si prefigge in particolare di sostenere la progettualità delle Scuole in Rete in coordinamento con la Rete stessa, nei limiti delle risorse umane ed economiche dell'associazione, si impegna quindi a:

- a. collaborare alla realizzazione e promuovere le attività deliberate dal Direttivo e dall'Assemblea delle Scuole in Rete;
- b. reperire le risorse economiche e umane per le attività delle Scuole in Rete e dell'associazione sia promuovendone l'attività presso enti, società, associazioni e liberi cittadini, associati o meno, sia tramite raccolta di fondi o partecipando a bandi;
- c. promuovere, periodicamente, eventi, incontri, tavole rotonde, spettacoli, conferenze, viaggi di formazione sulle tematiche proprie delle Scuole in Rete;
- d. organizzare e promuovere tra i giovani iniziative e pratiche di volontariato;

- e. istituire borse di studio a favore di allievi delle Scuole in Rete, ritenuti meritevoli;
- f. promuovere la conoscenza pubblica delle attività svolte dalle Scuole in Rete e dall'associazione e realizzare strumenti di comunicazione tra i Soci dell'Associazione (sito internet, notiziario, ecc.) in modo tale che tutti possano essere facilmente raggiunti dalle informazioni sulle iniziative, realizzazioni e progetti utili al raggiungimento degli scopi anzidetti.

### **ART. 3 - Soci**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Per essere ammessi a Socio, è necessario compilare la domanda e sottoscriverla con l'osservanza delle seguenti modalità:
  - 1) indicazione delle generalità complete dei dati di residenza ed eventuale recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
  - 2) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organismi Sociali;
  - 3) impegno a versare la quota associativa.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro Soci, dà diritto immediato all'acquisizione della qualifica di "Socio".  
Il libro Soci è conservato dalla Presidenza.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
  - a) ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea in funzione delle diverse categorie dei soci;
  - b) sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  - c) benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. Tra i soci vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

### **ART. 4 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decisione di esclusione può essere rimessa all'Assemblea su richiesta motivata dell'escluso al Presidente, da presentarsi entro 30 giorni dalla deliberazione di esclusione.

### **ART. 6 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci,
  - Consiglio direttivo,
  - Presidenza.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

### **ART. 7 - Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione mediante comunicazione ad ogni Socio da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, da presentarsi formalmente per iscritto alla Presidenza. In questo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene comunicata la richiesta.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. Le Assemblee sono pubbliche. Chiunque vi partecipi ha diritto di parola, solo i Soci hanno però diritto di voto.

### **ART. 8 - Compiti dell'Assemblea**

1. L'assemblea deve:
  - a) approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - b) fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - d) definire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
  - e) eleggere il Consiglio Direttivo;
  - f) eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo o delegare al Consiglio Direttivo tale compito;
  - g) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione;
  - h) approvare l'eventuale regolamento interno;
  - i) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci su espressa richiesta degli esclusi;
  - j) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

### **ART. 9 - Validità delle Assemblee**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto solo in presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci.

### **ART. 10 – Verbalizzazione dell'Assemblea**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **ART. 11 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e resta in carica 2 anni; è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 Consiglieri, comunque in numero dispari, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, qualora non eletto direttamente dall'Assemblea, nomina al proprio interno il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo, e determina gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

### **ART. 12 - Presidente, Vice Presidente e Segretario Amministrativo**

1. Il **Presidente** ha la legale rappresentanza e la firma sociale; egli, inoltre, ha il compito di:
  - a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo dell'Associazione, assicurandone il regolare svolgimento;
  - b) tenere in via esclusiva in nome e per conto dell'Associazione i rapporti con gli organi d'informazione.
2. Il **Vice Presidente** ha il compito di:
  - a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
  - b) sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni e poteri, in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il **Segretario Amministrativo** ha il compito di:
  - a) gestire i singoli rapporti economici dell'Associazione;
  - b) conservare i documenti fiscali e contabili dell'Associazione;
  - c) gestire i conti correnti nel quale sono depositate le somme raccolte per il perseguimento dei progetti deliberati dell'Associazione;
  - d) redigere la rendicontazione economico-finanziaria annuale dell'Associazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
  - e) tenere gli eventuali rapporti con un consulente che cura la regolare tenuta delle scritture contabili.
4. Le cariche interne al Direttivo possono essere revocate anche durante il mandato con intervento del rispettivo organo elettivo.

### **ART. 13 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a) quote e contributi degli associati;

- b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
  4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **ART. 14 - Rendiconto economico-finanziario**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Segretario Amministrativo e approvato dal Consiglio direttivo e, quindi, dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

#### **ART. 16 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.